

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 102 del 30.11.2001.

Pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 21.12.2001 al 04.01.2002, ai sensi dell'art. 100 del vigente statuto comunale.

In vigore dal 05.01.2002.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Colletto dr.ssa Antonella)

Articolo 1 - Obiettivi del servizio

1. La biblioteca comunale di Valdobbiadene riconosce l'utilità dell'informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità.
2. Internet è una risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali della stessa, così come determinati dallo statuto della biblioteca comunale. Internet in biblioteca è da intendersi, dunque, prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.

Articolo 2 - Qualità dell'informazione

1. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore; spetta all'utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.
2. La biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa, quindi, non è responsabile per i contenuti offerti.

Articolo 3 - Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso al servizio Internet è consentito esclusivamente a coloro che abbiano compiuto i 14 anni di età e risultino iscritti al servizio Internet per aver compilato l'apposito modulo di iscrizione, dopo aver preso visione e ottenuto copia del presente regolamento. Per i minori di anni 14 l'accesso è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne iscritta al servizio.
2. Per l'uso di Internet è possibile la prenotazione, anche telefonica.
3. E' previsto l'utilizzo della postazione Internet per la durata minima di 15 minuti fino ad 1 ora. E' possibile l'estensione all'ora successiva in caso di disponibilità, ma nel momento in cui si presentasse un utente in coda, la postazione dovrà essere lasciata libera.
4. Ciascun utente di Internet è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro della biblioteca, che ne documenta il giorno e l'ora di utilizzo.
5. Il servizio è a pagamento secondo le tariffe deliberate dalla Giunta comunale. Il costo del collegamento viene calcolato per multipli di 15 minuti.

Articolo 4 - Orari di accesso al servizio

1. Il servizio Internet è disponibile nei giorni di apertura al pubblico della biblioteca.

Articolo 5 - Assistenza

1. Il personale della biblioteca garantisce agli utenti solo l'assistenza di base per l'attivazione della connessione a Internet.

Articolo 6 - Servizi disponibili al pubblico

1. Sono disponibili i seguenti servizi:
 - consultazione WWW;
 - scarico dati (download) solo su dischetti forniti a pagamento di volta in volta dalla biblioteca;
 - stampe a pagamento;
 - posta elettronica presso fornitori di caselle di posta gratuite (free e-mail);
 - partecipazione a liste di discussione (mailing list) e conferenze telematiche (newsgroup).
2. Tutti gli altri servizi si intendono esclusi.

Articolo 7 - Responsabilità e obblighi per l'utente

1. L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio Internet. La biblioteca si riserva di denunciare l'utente alle autorità competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.
2. L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.
3. E' vietato alterare dati e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano le fruizioni e le prestazioni.
4. E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware del computer della biblioteca.

Articolo 8 - Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può comportare, a insindacabile discrezione del personale della biblioteca:
 - a) interruzione della sessione, in caso di uso improprio (fruizione di servizi non previsti dal presente regolamento, quali caricamento di file in rete, accesso protratto e ripetuto a siti non in armonia con le finalità informative e culturali proprie della biblioteca,...);
 - b) sospensione o esclusione dall'accesso al servizio in caso dette violazioni siano continue e reiterate, oppure per mancato pagamento delle tariffe previste, per danni arrecati all'hardware o al software o per mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - c) pagamento di eventuali danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni, secondo una stima fatta da personale qualificato, su richiesta del Comune;
 - d) denuncia, in caso di inosservanza della legislazione vigente relative al copyright alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge.